


N.° 2984.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I. DELL'ORDINAMENTO DEI CONSOLATI.

Art. 1.

Il personale dei Consolati è diviso in due categorie: la prima di agenti inviati, la seconda di agenti locali.

La pianta del personale consolare di prima categoria e gli stipendi rispettivi sono fissati dall'annessa tabella *A*.

Gli assegnamenti locali sono designati nella tabella *B*.

Art. 2

Gli Ufficiali consolari di prima categoria saranno destinati ai Consolati designati nella tabella *B*.

Il Governo potrà pure destinare ad altri Consolati Ufficiali consolari di prima categoria, quando gl'interessi dello Stato lo richieggano; purché non si accresca il numero degli Ufficiali stipendiati come nella tabella *A*., né lo ammontare degli assegnamenti di cui nella tabella *B*.

Art. 3

L'erezione o soppressione dei Consolati si fa con Decreto reale.

L'erezione o soppressione delle Delegazioni consolari si fa con Decreto del Ministero, da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale del regno.

Art. 4.

Il personale di prima categoria si compone:

- 1.° Di Consoli generali di 1.^a e 2.^a classe;
- 2.° Di Consoli di 1.^a e 2.^a classe;
- 3.° Di vice-Consoli di 1.^a, 2.^a e 3.^a classe.

Tutti sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro per gli affari esteri.

Devono essere connazionali sardi.

Non possono esercitare il commercio.

Percepiscono uno stipendio personale, un assegnamento locale, una quota parte delle tasse consolari e le indennità fissate dalla presente legge.

Hanno diritto alla pensione di riposo secondo le norme fissate dal regio Brevetto 21 febbraio 1835.

Nel computo di detta pensione il numero degli anni di servizio passati in Levante o fuori d'Europa sarà considerato come se fosse maggiore di un quinto.

Art. 5.

Il personale di seconda categoria è composto di Consoli generali, di Consoli, vice-Consoli e di Delegati consolari senza distinzione di classe.

I Consoli generali ed i Consoli sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro per gli affari esteri.

I vice-Consoli ed i Delegati consolari sono nominati dai Consoli generali e Consoli, previa approvazione del Ministero.

Possono essere sudditi esteri.

Percepiscono solamente le tasse consolari secondo il prescritto dall'articolo 6.

Art. 6.

Le tasse che si riscuotono negli uffici consolari a tenore della tariffa annessa alla presente legge sono distribuite nel modo seguente;

Nei Consolati retti da agenti di prima categoria spettano all'erario:

Sulle tasse percepite per atti notarili il 75 per 0/0; sulle tasse riscosse per tutti gli altri atti l'85 per 0/0.

Al Console generale o Console:

Sulle tasse percepite per atti notarili il 20 per 0/0; su tutte le altre tasse, il 10 per 0/0.

Al vice Console:

Su tutte le tasse indistintamente, il 5 per 0/0.

Nei Consolati retti da agenti di seconda categoria spetta all'erario su tutte le tasse indistintamente il 10 per 0/0, al Console generale o Console il 90 per 0/0.

Nelle Delegazioni consolari dipendenti da Consoli di prima categoria spetta all'erario:

Su tutte le tasse, il 25 per 0/0; al Delegato consolare il 60 per 0/0; al Console il 10 per 0/0; al vice-Console il 5 per 0/0.

Nelle delegazioni consolari dipendenti da Consoli di seconda categoria spetta:

All'erario il 10 per 0/0; al Console il 30 per 0/0; al Delegato il 60 per 0/0.

Dove non esista il vice-Console, la quota a lui come sopra attribuita passerà all'erario.

Art. 7.

Lo stipendio personale decorre dalla data della nomina, purché l'eletto si trovi al suo posto nel termine che sarà fissato dal regolamento da approvarsi per Decreto reale.

L'assegnamento locale e la partecipazione alle tasse consolari hanno luogo dal giorno in cui l'Ufficiale consolare assume l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8.

Un'indennità per le spese necessarie di viaggio viene accordata agli Ufficiali consolari della prima categoria nei modi e limiti determinati dal regolamento.

Essa ha luogo nei casi di prima nomina o di traslocazione, ed in quegli altri di regio servizio non contemplati dalla tariffa.

Art. 9.

Morendo in attività di servizio un Ufficiale consolare di prima categoria, sarà provveduto a spese dello Stato per il ritorno della famiglia in patria.

Art. 10.

Ai Consoli generali ed ai Consoli di prima categoria viene concessa nei casi di prima nomina o di traslocazione un'indennità di primo stabilimento fissata come segue:

Nei paesi transatlantici, ai Consoli generali, L. 10,000; ai Consoli, L. 8,000.

In tutti gli altri paesi, ai Consoli generali, L. 8,000; ai Consoli, L. 6,000.

Nei casi di promozione da Console a Console generale nella stessa residenza, non si fa luogo ad aumento d'indennità a tale titolo.

Art. 11.

L'indennità di cui all'articolo precedente sarà pagata contemporaneamente alla nomina o traslocazione. Non s'intenderà però acquistata se non in cinque anni dalla data della nomina o traslocazione, cioè metà nel primo anno, e metà in rate uguali nei quattro anni successivi.

L'anno incominciato si avrà per compiuto, sempre quando l'Ufficiale consolare siasi recato al luogo destinato.

Laddove avvenga la traslocazione nel corso del quinquennio, dovrà l'indennità del nuovo stabilimento essere proporzionalmente diminuita.

Art. 12.

In caso di morte d'un Ufficiale consolare in attività di servizio, o di suo collocamento a riposo per ragione di malattia, o per altre cause non imputabili a sua colpa, non si farà luogo alla restituzione dell'indennità che non fosse ancora acquistata a di lui beneficio.

Dovrà farsi la restituzione negli altri casi e secondo le norme di computo stabilite nell'articolo precedente.

Art. 13.

Le spese dei locali necessari al servizio consolare, quelle di cancelleria, di amanuensi e di commessi, di uscieri ed inservienti

d'ufficio, di conservazione e riparazione della bandiera e dello stemma nazionale, sono a carico dei titolari degli uffici consolari.

Per gli uffici consolari addetti alle legazioni nelle città che non sono porto di mare, le anzidette spese, meno quelle degli amanuensi, vanno a carico delle legazioni.

Art. 14.

Sono a carico dello Stato e vengono rimborsate ai Consoli le seguenti spese:

1.° Quelle di primo acquisto della bandiera e dello stemma nazionale;

2.° Quelle necessarie dei dragomanni e delle guardie nei paesi di Levante e d'Africa, preventivamente autorizzate dal Ministero per gli affari esteri;

3.° Quelle di posta per le lettere e pieghi di servizio;

4.° Quelle di sussidio e rimpatrio ai nazionali indigenti o naufraghi nei luoghi e limiti fissati dal regolamento;

5.° Tutte le altre spese che per ragione di servizio siano state dal Ministero per gli affari esteri preventivamente ordinate o autorizzate; ovvero, fatte in casi urgenti, siano state dallo stesso Ministero approvate.

Art. 15.

Sono a carico di chi ne fa istanza le spese occorrenti per l'esecuzione del disposto nell'art. 143 del Codice di procedura civile.

Perciò l'istante verserà prima in una delle casse dello Stato la somma fissata nella tariffa unita alla presente legge, a titolo di anticipato e definitivo pagamento.

Tale pagamento non è obbligatorio per le persone e gli enti morali godenti del beneficio dei poveri, salva ragione di rimborso all'erario nei casi e modi previsti dalle leggi direttive dello stesso beneficio.

Art. 16.

Quando vengano destinati applicati volontari presso i Consolati all'estero, il cui numero non sarà mai maggiore di quattro, sarà ai medesimi corrisposto un annuo assegnamento locale da fissarsi per Decreto reale sul fondo di lire 5,000 che rimane a tal uopo destinato.

Sarà inoltre ad essi applicabile il disposto dall'art. 8.

Art. 17.

In caso d'assenza, di vacanza o d'impedimento, il Console sarà supplito dal Vice-Console, e, in difetto di questo, dalla persona che sarà a tal fine designata a tenore del regolamento.

Art. 18.

Si provvederà con regolamento da approvarsi per Decreto reale a quanto riguarda la circoscrizione territoriale dei singoli Consolati, l'ammissione nella carriera consolare, la progressione nei gradi, le discipline degli Ufficiali consolari, le reggenze, i congedi e la tenuta della contabilità.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 15 agosto 1858.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

PIANTE ORGANICHE
- omissis -